

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1627 del 09 settembre 2014****LINEE GUIDA PER L'IDENTIFICAZIONE MEDIANTE MICROCHIP DEI CANI E DEGLI ALTRI ANIMALI D'AFFEZIONE****1) Premesse**

Il microchip è un sistema elettronico di identificazione indolore e duraturo; trattasi di uno strumento di grande efficacia al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, frenare l'abbandono e rintracciare velocemente il proprietario in caso di smarrimento dell'animale.

La Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”, all'art. 4, ha disposto che i cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta Regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore alcuno all'animale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il microchip ISO 11784 (a 15 cifre) come sistema di identificazione.

Successivamente, con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004, a recepimento del D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003 recante “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, è stata istituita presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) la Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC), che raccoglie tutte le informazioni provenienti dai Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti autorizzati, in modo da condividerle in un unico sistema regionale.

Con la medesima deliberazione, nell'Allegato 1 recante “Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)” sono state, inoltre, definite le modalità procedurali per l'identificazione degli altri animali d'affezione mediante microchip; per facilitare i cittadini nell'identificazione dei loro animali, la Giunta Regionale ha previsto di avvalersi, non solo dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS, ma anche della collaborazione di veterinari libero professionisti specificatamente autorizzati.

Con D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012 si è successivamente modificato il succitato Allegato 1 alla D.G.R. 887/2004 al fine di semplificare e uniformare la procedura amministrativa ed operativa, adeguando, altresì, la voce del Tariffario Unico Regionale, approvato con D.G.R. n.3888 del 31 dicembre 2001, relativa al costo della prestazione di “*identificazione dei cani mediante applicazione di microchip, comprensiva della relativa certificazione ed escluso il costo del microchip*”, da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto.

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 sono state fornite “Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”; tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 agosto 2008, n. 194, e l'efficacia è stata prorogata, da ultimo con O.M. 14 febbraio 2013, fino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni contenute nell'Accordo del 24 gennaio 2013, sancito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Tale Accordo, del 24 gennaio 2013, è teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore ed a garantire l'interoperatività tra le anagrafi canine regionali e l'anagrafe nazionale. Vengono fornite altresì disposizioni in merito alle responsabilità e doveri del proprietario o del detentore ed in materia di identificazione e tracciabilità degli animali d'affezione, con particolare riferimento all'istituzione di un registro dei produttori e distributori di microchip per gli animali d'affezione .

L'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201, prevede inoltre, misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di controllare il vagantismo felino.

Con nota prot. N. 0011642-29/05/2014 il Ministero della salute ha formalizzato un documento di Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi del sopraccitato Accordo del 24 gennaio 2013, fornendo le procedure standard nel caso in cui gli animali vengano trasferiti permanentemente da una regione all'altra.

## **2) Ambito di applicazione**

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli animali d'affezione che rientrano nell'ambito della gestione anagrafica prevista dal Ministero della Salute; allo stato attuale ci si riferisce a cani, gatti e furetti.

## **3) La Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina del Veneto**

Le funzionalità della BAC, così come istituita con D.G.R. 887/2004, sono estese anche agli altri animali d'affezione di cui al precedente punto 2).

Le credenziali di accesso alla BAC devono essere richieste al CREV con apposito modulo disponibile in rete nei siti istituzionali.

I Servizi Veterinari delle Az. ULSS del Veneto (SV) devono disporre delle attrezzature informatiche per il collegamento alla BAC, sia per l'implementazione dei dati di propria competenza, che per la consultazione dei dati registrati. I Medici veterinari dei SV sono autorizzati all'applicazione dei microchip ed alla registrazione dei dati in BAC.

I veterinari liberi professionisti (VLP), per essere autorizzati all'applicazione dei microchip, devono disporre delle credenziali di accesso alla BAC, al fine di inserire in banca dati, contestualmente all'applicazione dell'identificativo-microchip, le informazioni relative alla identificazione degli animali (Allegato A1).

I VLP non autorizzati alla applicazione dei microchip potranno comunque chiedere l'accesso alla BAC, per la sola consultazione dell'anagrafe.

La consultazione della BAC da parte dei VLP, autorizzati o non autorizzati, consentirà di adempiere all'obbligo di verificare la corretta registrazione del cane in cura, e consentirà altresì di agevolare la corretta compilazione del modello cartaceo di consenso informato e del modello 12 per le vaccinazioni. In tal senso, i VLP autorizzati potranno, registrando direttamente in BAC gli interventi vaccinali, assolvere gli obblighi di compilazione e trasmissione del modello 12 cartaceo al SV.

La consultazione diretta della BAC potrà inoltre agevolare la ricerca del proprietario dei cani ritrovati, qualora correttamente identificati.

I produttori/distributori di microchip di cui al successivo punto 6) devono chiedere le credenziali di accesso alla BAC secondo le sopra descritte modalità per la registrazione dei dati di competenza.

Anche i soggetti con funzioni di Polizia Giudiziaria e le Amministrazioni comunali, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, possono chiedere le credenziali di accesso alla BAC per la consultazione dei dati di competenza.

## **4) Autorizzazione dei veterinari liberi professionisti**

Conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, della LR 60/93, **tutti i veterinari liberi professionisti possono chiedere di essere autorizzati ad espletare** le attività di segnalamento e di applicazione dei microchip.

I SV autorizzano all'applicazione dei microchip i VLP che ne fanno richiesta, secondo le modalità di seguito specificate.

I VLP che, ai sensi dell'art.4, comma 2, della L.R. 60/93, sono autorizzati ad identificare i cani e gli altri animali d'affezione, di cui al precedente punto 2) mediante microchip, **sono incaricati di pubblico servizio**. A tale scopo dovranno presentare istanza al SV competente per il territorio in cui esercitano prevalentemente la propria attività professionale (secondo il modello in Allegato A2).

Tale istanza dovrà contenere una dichiarazione di:

- essere iscritto all'albo professionale provinciale dei medici veterinari;
- essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle citate norme ISO, perfettamente funzionante;
- disporre delle attrezzature informatiche, della username e password (account) per il collegamento alla BAC;
- impegnarsi ad informare il proprietario/detentore dell'animale in merito agli obblighi connessi all'iscrizione all'anagrafe, in particolare:
  - l'obbligo del VLP di segnalazione al SV competente per territorio, dei casi di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo del cane e/o di rifiuto all'osservanza degli obblighi di legge da parte del proprietario/detentore del cane;
  - l'obbligo del proprietario/detentore di segnalare il trasferimento, la cessione, la scomparsa o la morte dell'animale entro 15 giorni dall'evento (art. 3, comma 2 LR n. 60/1993), o, ai sensi della nota del Ministero della salute prot. N. 0011642-29/05/2014, entro 10 giorni, qualora si tratti di un trasferimento tra Regioni o Province autonome;
  - la possibile non copertura da parte delle compagnie di assicurazione in caso di danni a terzi provocati da un cane che non sia regolarmente iscritto in BAC;
  - le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di legge;
- impegnarsi a rispettare le presenti linee guida.

In tale istanza il VLP indica inoltre l'Az. ULSS presso cui si impegna ad inviare copia cartacea degli Allegati A1 per l'archiviazione definitiva.

A seguito di presentazione dell'istanza da parte del VLP, il SV:

- verifica il possesso da parte del VLP del lettore ISO-conforme, la possibilità di collegamento alla BAC (utenza ACWEB) e l'impegno al rispetto del protocollo operativo;
- autorizza il VLP all'applicazione dei microchip;
- registra in BAC gli estremi dell'autorizzazione;
- mantiene aggiornato l'elenco dei veterinari liberi professionisti autorizzati (VLPA).

**L'autorizzazione è unica su tutto territorio regionale.**

#### **5) Caratteristiche tecniche di microchip e lettori**

Il Regolamento (CE) 26 maggio 2003, n. 998 e s.m.i. definisce le caratteristiche tecniche che devono possedere i microchip (norma ISO 11784 ed ISO 11785) per l'identificazione di cani, gatti e furetti.

I sistemi con le caratteristiche tecniche sopra riportate rappresentano l'unico metodo ufficiale di identificazione riconosciuto dalla Regione del Veneto. I microchip con questi requisiti possono essere utilizzati per l'identificazione di qualsiasi animale d'affezione.

#### **6) Produttori e distributori di microchip**

Ogni produttore e distributore, per poter operare sul territorio della Regione Veneto, deve garantire la tracciabilità a priori dei microchip distribuiti alle Az. ULSS del Veneto ed ai VLP autorizzati.

A tal fine, i produttori/distributori devono:

- essere registrati negli elenchi del Ministero della Salute, disponibili *online* alla specifica pagina del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);
- richiedere un accesso alla BAC, secondo le modalità descritte al precedente punto 3);
- vendere i microchip esclusivamente alle Az. ULSS ed ai VLP, solo se autorizzati.

I VLPA diventano responsabili dei microchip dall'atto della consegna/assegnazione fino alla loro applicazione. La responsabilità sui microchip permane in capo al VLPA assegnatario, sia per uso proprio diretto che qualora siano destinati alla struttura di cui il VLPA è direttore sanitario e nella quale potranno essere utilizzati anche da altri VLP, purché a loro volta autorizzati.

Al fine della tracciabilità a priori, il produttore/distributore deve registrare in BAC:

- la **consegna** dei microchip all'Az. ULSS,
- o, nel caso di VLP autorizzati, la **consegna/assegnazione** diretta al VLPA.

La registrazione deve avvenire nel più breve tempo possibile, in quanto la presenza del codice del microchip in BAC è la condizione essenziale per le successive operazioni di iscrizione dell'animale a cui verrà applicato.

Per la registrazione in BAC della consegna/assegnazione dei microchip, il produttore/distributore deve utilizzare il dato del codice fiscale del VLPA. L'assegnazione in BAC alimenta il magazzino virtuale del VLPA; è essenziale che ci sia corrispondenza tra i microchip assegnati in BAC al VLPA e quelli effettivamente detenuti ed in disponibilità dallo stesso.

Le Az. ULSS del Veneto, per il tramite dei Servizi Veterinari, possono utilizzare ed applicare il microchip per attività di servizio, o assegnarli ai VLPA, registrando in BAC i codici dei microchip nel magazzino virtuale del VLPA.

#### **7) Acquisizione di microchip da parte dei veterinari liberi professionisti autorizzati**

I VLPA devono acquistare i microchip presso i produttori/distributori registrati negli elenchi del Ministero della Salute, di cui al precedente punto 6).

Per particolari esigenze organizzative, le Az. ULSS possono svolgere il servizio di cessione nei confronti dei VLPA.

#### **8) Identificazione con microchip degli animali d'affezione e iscrizione alla BAC**

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare ed iscrivere in BAC l'animale **entro il secondo mese di vita**, mediante l'applicazione del microchip ISO.

Il proprietario o il detentore di altro animale d'affezione può provvedere, su base volontaria, a far identificare ed iscrivere in BAC l'animale mediante l'applicazione del microchip ISO.

L'applicazione del microchip deve essere effettuata **esclusivamente da medici veterinari**, secondo le modalità previste nel presente provvedimento. Per le operazioni di identificazione, i proprietari/detentori possono rivolgersi ai SV o dai VLPA.

Parte integrante dell'identificazione dell'animale è l'iscrizione alla BAC che deve essere fatta contestualmente all'applicazione del microchip, o in caso di impossibilità, entro 48 ore dall'identificazione.

Tutti i cani detenuti nel territorio della Regione Veneto devono essere iscritti in BAC, con l'indicazione del luogo di residenza. Nel caso vi fosse la necessità di identificazione ed iscrizione in BAC di cani che risiedono temporaneamente in Regione Veneto, verrà indicato come luogo di residenza dell'animale l'indirizzo presso cui è detenuto in Veneto.

Le operazioni di identificazione dell'animale comprendono le seguenti fasi:

- a) Compilazione dell'Allegato A1 alle presenti Linee guida: il Medico veterinario esamina l'animale e redige una scheda di segnalamento conforme all'Allegato A1. Contestualmente, verifica i dati relativi al proprietario ed al detentore; deve altresì controllare l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione dell'animale (tatuaggi e/o microchip) e, se è già presente un microchip ISO leggibile, non deve applicarne un secondo. Nel caso di illeggibilità di un identificativo precedentemente applicato, si procederà a nuova identificazione, avendo cura di riportare nella scheda segnaletica anche il precedente codice identificativo. La compilazione

dell'Allegato A1 può essere fatta direttamente in BAC, ed il modello così compilato potrà essere stampato direttamente dalla procedura.

- b) Applicazione del microchip: prima dell'applicazione, si deve verificare la funzionalità del microchip utilizzando l'apposito lettore e controllare la corrispondenza tra il codice letto ed il codice riportato sull'etichetta (fustella) che accompagna ogni pezzo. L'inoculazione, secondo le buone pratiche veterinarie, deve essere effettuata nella regione mediana del lato sinistro del collo del cane, o in altra sede più opportuna nel caso di altri animali d'affezione. Si deve verificare nuovamente la leggibilità del microchip nell'animale, una volta effettuata l'inoculazione.
- c) Certificazione dell'applicazione del microchip nell'Allegato A1: una volta compilato il modulo, vi deve essere acclusa, nell'apposito spazio, la fustella del microchip riportante il numero dello stesso. La scheda dell'Allegato A1 deve essere controfirmata dal proprietario dell'animale o da un suo delegato. L'Allegato A1 deve essere redatto almeno in duplice copia, di cui una deve essere consegnata al proprietario dell'animale ed una trattenuta. Nel caso di identificazione ed iscrizione da parte di un VLPA, quest'ultimo dovrà inviare la seconda copia al SV individuato all'atto della richiesta di autorizzazione, con cadenza almeno annuale e secondo le modalità individuate dal SV stesso. Si evidenzia che il VLPA rimane responsabile della correttezza della documentazione trasmessa, per cui al SV spetta il solo compito di archiviazione definitiva dei documenti, sollevando il VLPA da tale impegno
- d) Registrazione in BAC: qualora la compilazione dell'Allegato A1 non possa essere fatta direttamente a sistema, ma sul modello cartaceo, tutti i dati dell'Allegato A1 devono essere registrati in BAC entro 48 ore dall'identificazione.

Nel caso di identificazione dell'animale da parte del SV, quest'ultimo deve altresì provvedere alla relativa iscrizione in BAC, ed adotta analoghe procedure in caso di:

- cani vaganti catturati, se non già identificati. Questi devono essere iscritti in BAC, registrando il Comune dove è stato trovato il cane come proprietario ed individuando il canile sanitario/struttura di prima accoglienza di ricovero;
- gatti delle colonie feline registrate al momento della sterilizzazione. Questi devono essere iscritti in BAC registrando come proprietario il Comune di insediamento della colonia felina di appartenenza.

## **9) Gestione della Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina**

Entro 15 giorni dall'evento (art. 3, comma 2 della LR n. 60/1993), o, ai sensi della nota del Ministero della salute prot. N. 0011642-29/05/2014, entro 10 giorni, qualora si tratti di un trasferimento tra Regioni o PA, i **proprietari/detentori di cani**, compresi commercianti, allevatori e canili rifugio/privati in convenzione, hanno l'obbligo di comunicare per la successiva registrazione in BAC ogni spostamento, modifica o movimentazione del proprio animale utilizzando l'Allegato A3, in allegato alle presenti Linee guida.

A tal fine, il SV dovrà ricevere comunicazione e registrare in BAC:

- il cambio di residenza al seguito del proprietario o del detentore all'interno del territorio regionale;
- lo smarrimento/furto o il decesso;
- il passaggio di proprietà o cessione all'interno del territorio regionale od il cambio di detentore
- il trasferimento verso l'estero o ad altra regione a seguito del proprietario/detentore o per cessione;
- qualsiasi ingresso in Regione Veneto dell'animale proveniente da altra Regione o dall'estero come ad esempio in caso di acquisto o per trasferimento a seguito del proprietario/detentore.

Tenuto conto che la BAC è unica su tutto il territorio regionale e che tutti i SV vi accedono, la comunicazione può essere presentata al SV di qualsiasi Az. ULSS del Veneto. Nel caso in cui l'animale venga trasferito fuori regione, la comunicazione deve essere presentata al SV di partenza ed all'autorità competente del luogo di destinazione.

In alternativa alla comunicazione al SV, per migliorare l'aggiornamento dei dati in BAC e semplificare il flusso delle informazioni a cui il proprietario/detentore è obbligato, ai VLPA è data la possibilità di registrare in BAC:

- il cambio di residenza al seguito del proprietario o del detentore all'interno del territorio regionale;
- lo smarrimento/furto o il decesso.

Ai sensi della nota del Ministero della salute prot. N. 0011642-29/05/2014, nel caso di trasferimento tra Regioni o PA di gatti identificati e registrati vige l'obbligo di comunicazione della movimentazione entro 10 giorni, secondo le sopraccitate modalità.

#### **10) Promozione di incontri con i veterinari liberi professionisti autorizzati**

I Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per il territorio programmano incontri con i VLP autorizzati al fine di diffondere le presenti Linee guida, armonizzare l'effettuazione delle operazioni previste, verificare gli indirizzi organizzativi e valutarne l'attività svolta.

#### **11) Disposizioni transitorie**

I VLP autorizzati precedentemente all'approvazione del presente provvedimento, ma non in possesso di *username e password (account)* per il collegamento alla BAC, dovranno presentare richiesta di accesso secondo modalità sopra descritte. Il passaggio in via definitiva al sistema informatico per la registrazione dell'identificazione degli animali, da parte del VLPA, dovrà avvenire **entro sei mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento**. Successivamente, l'autorizzazione all'applicazione dei microchip ai VLP non in possesso dell'accesso alla BAC (utenza ACWEB) verrà revocata.

Per i distributori/fornitori di microchip di cui al precedente punto 6), il passaggio in via definitiva al sistema informatico avverrà al momento della piena operatività del sistema, che comunque sarà non oltre i 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Nel frattempo devono comunque assicurare la tracciabilità dei microchip comunicando tutte le informazioni necessarie al CREV, secondo modalità condivise.

#### **12) Tariffazione**

Nel caso di identificazione ed iscrizione da parte dei SV delle Aziende ULSS del Veneto, l'importo dovuto per l'applicazione del microchip è quello indicato nel Tariffario Unico Regionale, di cui alla D.G.R. 3888/2001, **così come modificato dalla D.G.R. 1751/2012**, nello specifico al Capitolo 4 "Area Sanità Pubblica Veterinaria", paragrafo 4.1 "Servizio Sanità Animale"; voce "Adempimenti e relativi eventuali pareri, attestazioni, certificazione o autorizzazioni previsti dagli artt. 83-92 D.P.R. 320/54 s.m.i; Identificazione di piccoli animali ed adempimenti ai sensi della Legge 281/91 e delle leggi regionali in materia di randagismo, di profilassi antirabbica e di tutela animali di affezione", cod. 22, capitolo 4, paragrafo 4.1:

cod	Prestazione	Importo unitario Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro
22	Identificazione dei cani mediante applicazione di microchip, comprensiva della relativa certificazione ed escluso il costo del microchip	20,00		

**Il costo del microchip viene escluso dalla tariffa della prestazione di applicazione in quanto soggetto a variazioni di prezzo, a seconda delle determinazioni degli appalti di fornitura.**

I cani vaganti catturati, se privi di identificazione, saranno identificati e registrati in BAC a cura del competente SV. Le spese della prestazione, comprensiva del costo del microchip, saranno a carico del Comune in cui è stato catturato il cane. Procedura analoga è prevista per i gatti delle colonie registrate al momento della sterilizzazione da parte del SV o di VLPA convenzionati.

Per tali prestazioni sarà applicata la tariffa prevista dal tariffario regionale al codice n. 23, capitolo 4, paragrafo 4.1.

cod	Prestazione	Importo unitario Euro	Importo minimo Euro	Importo massimo Euro
23	Identificazione cani randagi/vaganti catturati (prestazione a carico del Comune)	8,00		

Il pagamento della prestazione dovrà essere effettuato secondo le modalità previste da ciascuna Azienda ULSS.

**Trattamento fiscale da applicare per le prestazioni veterinarie rese ai privati per l'identificazione dei cani mediante microchip**

L'art. 10 p. 18 del D.P.R. n. 633/72, modificato dall'art.30 della L. n. 428/90, dispone l'esenzione dall'IVA delle prestazioni mediche e paramediche rese alla persona dagli esercenti professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza a norma dell'art.99 del R.D. n. 1265 del 27/07/1934.

La Direzione Regionale delle Entrate per il Veneto del Ministero delle Finanze, appositamente interpellata dalla Direzione Regionale per la Prevenzione, ha confermato, con nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, che l'attività di identificazione dei cani mediante tatuaggio o microchip, connessa all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, rientra tra i compiti istituzionali delle aziende sanitarie espletati d'ufficio per le seguenti ragioni:

- La legge quadro n.281 del 14/08/1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione al fine, non solo di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale, ma anche di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- La legge regionale n. 60 del 28/12/1993, istituisce l'Anagrafe canina affidata per competenza al Settore Veterinario delle Unità Locali Socio-Sanitarie a garanzia del perseguimento dell'obiettivo di sanità pubblica;
- L'iscrizione all'anagrafe canina è obbligatoria per tutti i detentori di cani.

Con successiva nota n. 907-42904/2003 del 22.01.2004, l'Agenzia delle Entrate, ha **rettificato parzialmente la sopracitata nota n. 31325/S1/I° del 13.07.1999, nella parte in cui aveva riconosciuto l'esclusione da IVA anche per le prestazioni poste in essere dai veterinari autorizzati dalle Az. Ulss**, affermando che le profilassi obbligatorie animali svolte in veste di "pubblica autorità" sono soltanto quelle che l'Azienda Ulss esegue direttamente. Invece **le prestazioni veterinarie effettuate da liberi professionisti, pur incaricati o autorizzati dall'Azienda sanitaria competente, saranno imponibili ai fini dell'IVA tanto nell'ipotesi in cui siano fatturate ai proprietari degli animali, quanto in quella in cui siano fatturate all'Az. ULSS.**